

gravi inquietudini, la cui opportunità fu grandemente contrastata anche in quel paese, contiene disposizioni affatto contrarie.

All'articolo 4 della legge del Belgio è detto: « *Toute plainte et réclamation officielle d'un Gouvernement étranger, motivée par des écrits de l'espèce mentionnée à l'article premier (1) sera directement transmise par notre ministre des affaires étrangères, à notre ministre de la justice, afin que l'auteur... qu'elle concerne, soit, s'il y a lieu, poursuivi en justice réglée, à la diligence du procureur général, ou de l'officier du Ministère public dans le ressort duquel il est domicilié.* »

Nel resto si mantengono in osservanza le regole del Codice di procedimento criminale, che è comune al Belgio come alla Francia; dunque ci vuole non solo una richiesta qualunque: ci vuole una *plainte*, una *réclamation officielle*, e bisogna che questa sia trasmessa prima al procuratore generale, quindi posta nelle mani del giudice d'istruzione e faccia parte degli atti richiesti per iniziare il procedimento.

Mil torn dunque anche gli esempi citati dai ministri e dai loro oratori per provare che questa prima parte del progetto del Ministero debb'essere eliminata.

**REP. FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole signor deputato Sinco, e prima di lui il signor relatore della Commissione, dicevano che, ritenuta la necessità della richiesta, non potrà mai essere il caso di procedere al sequestro, quando l'offesa sia fatta nei giornali di cui è prontissima la distribuzione. Io convengo che la supposizione da me fatta si verificherebbe difficilmente, ma credo che gli onorevoli precipuanti non avranno difficoltà d'ammettere che la cosa non è affatto impossibile, imperocchè può benissimo accostarsi che l'articolo del giornale sia conosciuto da chi possa avere mandato per fare la richiesta prima che ne sia fatta l'effettiva distribuzione e l'invio per la posta.

Egli ha poi soggiunto che, ciò che propone il Ministero è contrario a tutte le altre leggi sulla stampa, ed ha citato la legge fatta nei Paesi Bassi nel 1816, ed ora applicata nel Belgio. Risponderò che non conosciamo ancora gli inconvenienti ai quali quella legge stessa potrà dare luogo, se a termini della stessa la richiesta vuol essere prodotta in giudizio, e che si è per prevenirlo che noi proponiamo la legge che è in discussione, tanto più che ne abbiamo riconosciuta la necessità, nei dubbi che si sono elevati in casi già occorsi.

L'onorevole signor relatore diceva: ma allora si potrebbe accettare l'articolo primo della Commissione. Io ho già avuto l'onore di esporre i motivi per i quali il Ministero non ha potuto aderire al medesimo. Noi non possiamo aderirvi, perchè nei termini nei quali è tenorizzato quest'articolo ne seguirebbe che l'istanza per procedere sarebbe diretta al Governo, invece di esserlo ai tribunali, ossia al Ministero pubblico presso i tribunali, la qual cosa sarebbe contro i principii legati e potrebbe avere gravi inconvenienti. Del resto il Ministero è lungi dal voler fare una questione di parole, e di amor proprio per la sua relazione, egli non intende di opporsi a qualunque altra redazione che potesse togliere i dubbi che si crede possano sorgere dalla sua redazione, sebbene creda non ve ne possano essere, perchè non si cambi la sostanza, la quale è di ritenere bensì che debba esservi la richiesta diretta all'organo della legge presso i tribunali onde questo possa esperire l'azione penale; ma che egli non abbia l'obbligo di produrla nel giudizio, e che gli basti di dichiarare l'esistenza della medesima.

(1) L'articolo 1 è così concepito: *Ceux qui dans leurs écrits auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, ecc.*

**MICHELETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Angius.

**ANGIUS.** Quando presi ad esaminare la prima parte dell'unico articolo del progetto ministeriale domandai a me stesso, e più volte ripetei la domanda, perchè si volesse dispensare l'ufficiale del pubblico Ministero dall'esibizione della richiesta; e tutte le volte ritornommi la stessa risposta: perchè si potesse agire senza alcuna richiesta.

E ciò, dico il vero, piacevami; perchè amando la libertà della stampa come la più preziosa di tutte le libertà, guarentigia e salvaguardia delle medesime, avrei voluto che la sua esistenza fosse stata per sempre assicurata; e perchè so che questa libertà, dove cadde, è caduta per il suo abuso, per suicidio quasi vorrei dire; però desiderai che nessuno abusasse, e per questo che gli abusatori fossero repressi secondo che è sancito nelle leggi.

Io mi ingannava e ho riconosciuto l'inganno, dopo le spiegazioni che su questo particolare furono date dal ministro di grazia e giustizia.

Questo disinganno mi diede tristezza, e mi spiace pure di trovarmi in dissenso col ministro, alla cui opinione io mi saprei accomodare se non fosse evidente al mio intelletto che la condizione necessaria della richiesta voluta dalla legge organica per l'esercizio dell'azione penale, essa ripugna alla giustizia, fa torto alla moralità d'un popolo colto ed è contraria all'interesse dello Stato. (*Bisbiglio — Segni di dissenso*)

Io sottoporro alla vostra considerazione il procedimento della mia ragione per la soluzione delle tre questioni, che nacquero dalle tre diverse idee che ho enunciate; e giudicherete se i miei ragionamenti siano giusti.

La prima questione è questa: Se ripugni veramente alla giustizia la condizione della richiesta.

Siffatta condizione voluta dalla legge per esercitare l'azione penale si vuol fare, se si è qualche volta avverata?

Mille volte noi abbiamo letto gravissimi oltraggi contro i personaggi eminenti che siedono principi sovrani delle nazioni, o capi di Governi; ma non una sola volta abbiamo saputo che siasi da essi richiesta la repressione degli oltraggatori.

Forse si sarà significato qualche risentimento, perchè tanto si mancasse alle convenienze internazionali; ma sono certo che nessun offeso ha pensato a indirizzare una reclamazione ufficiale; imperocchè avrebbero creduto quei grandi di discendere alla bassura de' loro insultatori, e avrebbero confessato che i colpi de' codardi erano potuti giungere alla loro altezza. (*Momorio*)

Ho detto codardi quei colpi che si mandano ai potentati da certi scrittori di articoli, e l'ho detto nella memoria recente di ciò che disse in uno dei giorni scorsi il presidente del Consiglio, se non erro, che non v'è gran coraggio a insultare quelli che sono lontani, e che essi onorebbero meglio la loro magnanimità se andassero a fare udire ai sovrani, che vogliono biasimare, ciò che dicono tra il nostro popolo senza utilità nessuna. (*Nuovo bisbiglio*)

Oprano così i semplici cittadini quando sentono bersagliata la loro personalità da scrittori villani, i quali si coprono spesso dello scudo dell'anonimo (*Momorio*) per timore che qualcuno non li costringa ad umilianti palleate con quegli argomenti sensibilmente perentori, che riferisce la piccola cronaca: e non potrebbe quest'alterezza d'orgoglio magnanimo mancare ai grandi delle nazioni.

Si dirà contro questo che fanosi pure reclamazioni ufficiali, e si citerà il fatto recentissimo della richiesta del Go-